

Montebelluna, 24 marzo 2022

**DOTTORI COMMERCIALISTI
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN
AVVOCATO

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

LE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI

Gentili Clienti,

i recenti DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" e DL n. 21/2022 c.d. "Decreto Ucraina" hanno ampliato e potenziato il novero dei crediti d'imposta finalizzati al contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale che di seguito riportiamo in sintesi.

RIDUZIONE IVA GAS II TRIMESTRE 2022

L'articolo 2 del Decreto Energia **riduce al 5% l'aliquota IVA** applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022.

CREDITO D'IMPOSTA "IMPRESE ENERGIVORE"

Per quanto riguarda l'energia elettrica la panoramica di bonus fruibili comprende attualmente:

- il credito d'imposta per "imprese energivore" relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell'articolo 15 D.L. 4/2022;
- il credito d'imposta per "imprese energivore" relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell'articolo 4 D.L. 17/2022;
- il nuovo credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle "imprese energivore", ai sensi dell'articolo 3 D.L. 21/2022.

I due crediti d'imposta per "imprese energivore" sono destinati ai soggetti che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

I Soggetti devono aver subito un incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell'energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, rispettivamente:

- fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell'articolo 15 D.L. 4/2022);
- fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell'articolo 4 D.L. 17/2022).

Nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, il requisito di incremento significativo va valutato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione di energia elettrica.



Il credito d'imposta per **"imprese energivore"** spetta nelle seguenti misure:

- **pari al 20%** della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, **nel primo trimestre 2022**, ai sensi dell'articolo 15 D.L. 4/2022;
- **pari al 25%** della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, **nel secondo trimestre 2022**, ai sensi dell'articolo 4 D.L. 17/2022 modificato dall'art. 5 D.L. 21/2022;
- **pari al 25%** della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e autoconsumata, **nel secondo trimestre 2022** (in tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica), ai sensi dell'articolo 4 D.L. 17/2022 modificato dall'articolo 5 D.L. 21/2022.

Per le imprese **diverse dalle "imprese energivore"**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall'articolo 3 D.L. 21/2022 **un credito d'imposta in misura pari al 12%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE"

Per quanto riguarda il gas naturale la panoramica di bonus fruibili comprende a oggi:

- il credito d'imposta per "imprese gasivore" relativo al **secondo trimestre 2022**, ai sensi dell'articolo 5 D.L. 17/2022;
- il **nuovo credito d'imposta** per imprese diverse dalle "imprese gasivore", ai sensi dell'articolo 4 D.L. 21/2022.

Il credito d'imposta per **imprese "gasivore"** a forte consumo di gas è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021, che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subito un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta **spetta nella misura del 20%** delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell'articolo 5 D.L. 17/2022 modificato dall'articolo 5 D.L. 21/2022.

Alle imprese **diverse dalle "gasivore"**, è riconosciuto un nuovo credito d'imposta **in misura pari al 20%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.



CARATTERISTICHE E UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA "ENERGIVORE E GASIVORE"

Le principali caratteristiche dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono similari:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2022;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

Il codice tributo del credito per "imprese energivore" previsto dall'articolo 15 D.L. 4/2022 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è "6960" - anno di riferimento 2022.

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO

Per il settore dell'autotrasporto sono previsti due distinti crediti d'imposta.

L'articolo 6 del Decreto riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta, per il 2022, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.

Il credito è pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **del componente AdBlue** che è necessario per la trazione di tali mezzi e i cui prezzi sono aumentati a causa dell'aumento dei prezzi del metano necessario per produrlo.

L'acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture.

Con il comma 5 si riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, un credito d'imposta, sempre per l'anno 2022, **nella misura del 20%** delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, **per l'acquisto di gas naturale (metano) liquefatto (GNL)** utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato sempre mediante le relative fatture d'acquisto.

Per entrambi i crediti le disposizioni attuative sono demandate ad un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e nei prossimi giorni provvederà ad inviare una check list per la raccolta dei dati necessari e la conseguente verifica dei possibili beneficiari.

STUDIO PARTES